



Prot. n. 1033

Roma, 4 dicembre 2014

**MEMORIA DELLA CISL SCUOLA DEPOSITATA IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE DEL 4 DICEMBRE 2014 PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE VII (Cultura) E XI (Lavoro) SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 353 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA FUNZIONALITA' E LA CONTINUITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE SITUATE NEI TERRITORI DI MONTAGNA, NELLE PICCOLE ISOLE E NEI TERRITORI A BASSA DENSITA' DEMOGRAFICA"**

Onorevoli Presidenti, Onorevoli membri di codeste spettabili Commissioni,

la CISL SCUOLA intende innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento per l'invito alla presente audizione su una iniziativa parlamentare il cui obiettivo, ancorché specificamente riferito a territori con particolari condizioni geografiche e demografiche, è quello di garantire il diritto allo studio ed alle pari opportunità, universalmente sancito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, e quindi anche ai giovani cittadini ivi residenti, il cui perseguimento esige come condizione ineludibile la qualità organizzativa e l'efficacia erogativa del pubblico servizio scolastico e della conseguente offerta formativa.

Il diritto allo studio e alle pari opportunità, – come detto – costituzionalmente garantito, comporta l'irrinunciabile condizione di ogni persona che, per essere in grado di esercitare pienamente e responsabilmente la cittadinanza cosiddetta "attiva", deve avere accesso ad una istruzione di qualità per conseguire quelle necessarie competenze che possano favorirne il giusto inserimento nel mondo del lavoro, realizzando in tal modo le proprie aspettative di vita anche sul piano etico-sociale, indipendentemente dal luogo in cui vive. E ciò, anzi a maggior ragione, se le condizioni geografiche e strutturali sono sfavorevoli o comunque presentano oggettive difficoltà.

Per questo non possiamo che apprezzare la volontà manifestata nella Proposta di Legge n. 353 di assicurare ai minori che vivono nelle piccole isole, nelle zone di montagna e nei territori a bassa densità demografica le migliori condizioni di fattibilità per un apprendimento continuo e proficuo.

A tal proposito consentiteci la seguente riflessione: pur nel rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative, esclusive e concorrenti, tra Stato e Regioni, definito dalla riforma del Titolo V – Parte Seconda – della Costituzione, la CISL SCUOLA ha da sempre sostenuto come uno dei cardini fondamentali dell’assetto giuridico-istituzionale del nostro Paese in materia scolastica fosse proprio il carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione e formazione quale presupposto della comune identità culturale. Pertanto è per noi da considerarsi legittima e meritoria l’iniziativa degli on.li Deputati firmatari della Proposta di Legge suddetta sottoposta al vostro autorevole esame, ma solo per gli aspetti in essa riferibili alle “norme generali”, di esclusiva competenza legislativa dello Stato esercitata dal Parlamento nazionale.

Tuttavia, dalla lettura dell’articolato, emerge il proposito di disciplinare materie, quali l’individuazione delle realtà di riferimento e relative definizioni, sicuramente ultranee alla nozione giuridica di “norme generali” ma che, anche alla luce della cospicua e consolidata giurisprudenza costituzionale – come puntualmente richiamata dal dossier n. 114/0 del Servizio Studi della Camera dei Deputati da Voi fornitoci- sembrano rientranti nella competenza legislativa - quanto meno - “concorrente”, ove non addirittura “esclusiva” delle Regioni.

Per questa ragione non possiamo che esprimere le nostre perplessità sull’impianto della proposta nella parte in cui essa intende sostanzialmente intervenire su criteri e parametri del dimensionamento delle istituzioni scolastiche; infatti basterà pensare allo specifico passaggio contenuto nella Sentenza della Corte Costituzione n. 200/2009 che ha dichiarato l’incostituzionalità del DPR n. 81/2009 relativamente al rinvio ad un decreto interministeriale della definizione di tale materia, per non prendere atto del medesimo rischio cui risulta esposto il provvedimento in esame.

Di converso, a parere della CISL SCUOLA, per assicurare il pieno diritto allo studio sono indispensabili interventi di sostegno e risorse dedicate che, purtroppo, non essendo esplicitate all’art. 3 del testo della PDL n. 353, rendono l’intero provvedimento troppo vago per assicurare i destinatari circa la certezza della sua fattiva applicazione.

A tal proposito, e ciò nonostante, ci permettiamo di suggerire a codeste spettabili Commissioni che è possibile reperire risorse tra quelle destinate, appunto, alla dotazione di reti wireless previste dal D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge 128/2013 e/o con l’attuazione di specifici piani di diffusione della connettività alla rete finanziati con i fondi strutturali europei e già previsti nel PON istruzione per il settennio 2014-2020.

Nel successivo art. 4 viene inoltre fatto riferimento alla costituzione nei territori identificati dal provvedimento, di un “organico funzionale d’istituto” – peraltro già ipotizzato in una Legge della decorsa XVI Legislatura (richiamata dal citato dossier) – nonché annunciata nel Rapporto sulle Linee-Guida per “La Buona Scuola” così ampiamente ed enfaticamente pubblicizzate dal Governo Renzi fin dal settembre scorso ed ora in attesa delle conseguenti disposizioni attuative.

Si tratta di un obiettivo che da tempo la Cisl Scuola rivendica come una necessaria e reale inversione di tendenza nelle politiche governative sulla scuola in generale, e non soltanto in determinate realtà territoriali, che è indispensabile per sopperire agli innumerevoli “tagli” attuati nel corso degli ultimi anni.

E' inevitabile, in proposito, il riferimento agli effetti disastrosi derivanti dall'applicazione del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133 dello stesso anno, in tutti gli ordini e gradi di scuola. Occorre, dunque, restituire al nostro sistema scolastico le risorse umane e finanziarie delle quali viene tuttora progressivamente impoverito, per far fronte alla necessità di una didattica laboratoriale, intesa in senso ampio e concettuale e non soltanto come spazio fisico che richiede il superamento della lezione trasmissiva, tempi diversi, strumenti operativi in linea con i cambiamenti repentini che stiamo vivendo.

Scorrendo ulteriormente l'articolo, dichiariamo sicuramente condivisibile il riconoscimento della “continuità didattica” quale una non secondaria condizione di qualità ed efficacia dell'offerta formativa tant'è che è stato già previsto nelle disposizioni concernenti la mobilità del personale con contratto a tempo indeterminato il vincolo di permanenza triennale nella sede di assegnazione; ma come già ampiamente illustrato nella documentazione che accompagna questa proposta di legge, la previsione di norme derogatorie della disciplina nazionale che introducesse procedure diverse per l'assegnazione di incarichi di servizio con contratti a tempo determinato e ancor di più di quelli a tempo indeterminato, profilerebbe una violazione dell'art. 3, caposaldo della nostra Costituzione fondato sull'inderogabilità del principio di eguaglianza e di evidente violazione dei diritti soggettivi degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento e in quella del concorso.

Del resto anche la Corte Europea si è espressa in tal senso nella decisione di un ricorso presentato dai lavoratori della scuola che si erano visti scavalcare dal personale residente nell'isola di Lampedusa, in base ad una Ordinanza, temporanea, emanata nel 2011/2012 dall'allora Governo Berlusconi che prevedeva che le supplenze dovessero essere concesse con precedenza per il 50% al personale nativo o che risiedeva nell'isola da almeno 10 anni. La Corte Europea pur affermando di non poter aprire la procedura di infrazione in quanto il dispositivo è risultato inapplicato dal 1/09/2013 ha però suggerito la richiesta di risarcimento.

Questo a fronte di un provvedimento limitato nel tempo e rivolto solo alle supplenze e quindi a contratti a tempo determinato!

Di conseguenza appare di dubbia legittimità il comma 4 dell'art 5.

Attualmente la norma già prevede per l'assegnazione delle supplenze brevi la precedenza ai docenti residenti nelle piccole isole per assicurare la tempestiva sostituzione dei docenti assenti (come indicato dall'art. 6 della proposta di legge). E' però bene precisare che se per le piccole isole vi è l'oggettività geografica territoriale, per quanto riguarda invece le scuole di montagna è possibile incorrere in una grande ambiguità, come successo per il passato; infatti può verificarsi che il plesso sia collocato in zona di montagna mentre l'istituzione scolastica grava su diverse realtà territoriali e poiché il docente è titolare della istituzione scolastica e non del plesso è necessaria una chiara esplicitazione di cosa si intenda per "scuola di montagna".

Le indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo e l'equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri potrebbe essere condivisibile e sostenuta dalla Cisl Scuola a condizione che un tale provvedimento non fosse posto a carico degli stanziamenti relativi alla copertura della spesa per il personale, comportando così – di fatto – ulteriori tagli alle risorse esistenti non più accettabili.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

Francesco Scrima

